

DETERMINAZIONE DSAI/10/2022/RIF

AVVIO DI QUATTRO PROCEDIMENTI SANZIONATORI MATERIA DI TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 27 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- decreto del Ministero dell'interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/ RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 110/2021/R/rif, recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Lecce e a taluni Comuni della medesima Provincia” e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 110/2021/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2021, 150/2021/R/rif, recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Brindisi e ai Comuni della medesima provincia” e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 150/2021/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 345/2021/E/RIF (di seguito: deliberazione 345/2021/E/rif);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la nota dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche: Ager Puglia), del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con*

quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* (lett. f);
 - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, *"Il consiglio comunale deve approvare [...] le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- quanto al termine, la disposizione citata prevede altresì che le tariffe della TARI siano approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e per l'anno 2020, da ultimo con decreto ministeriale 30 settembre 2020, al 31 ottobre; in proposito, tuttavia, il successivo decreto-legge 18/2020, all'articolo 107, comma 5, ha disposto inoltre che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- con la deliberazione 443/2019/R/rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif *"[...] il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"* (di seguito: ETC)

“[...] *corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati*”; l’ETC medesimo, assunte le pertinenti determinazioni, provvede alla trasmissione all’Autorità per la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, per la conseguente approvazione;

- l’articolo 7, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif prevede un apposito ed articolato meccanismo di garanzia, secondo cui l’ETC dia comunicazione all’Autorità, per i seguiti di competenza, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) secondo quanto stabilito dall’articolo 6; l’Autorità, ricevuta la comunicazione dell’ETC, provvede, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento degli obblighi regolatori;
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/rif, l’Autorità ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari) prevedendo in particolare che la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell’ETC nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell’articolo 7 della medesima deliberazione;
- l’articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede che in caso di inerzia del gestore, l’ETC provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, comunque escludendo incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Ager Puglia, in qualità di ETC, ha trasmesso le predisposizioni tariffarie, per l’annualità 2020, relative ai Comuni di Aradeo, Collepasso, Galatina, Galatone, Guagnano, Lecce, Martignano, Nardò, Ruffano, Sannicola, Seclì, Ugento, contestualmente segnalando a questa Autorità il mancato o incompleto invio della documentazione prescritta dall’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif da parte di alcuni gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- con deliberazione 110/2021/R/rif l’Autorità ha approvato i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti predisposti e trasmessi da Ager Puglia con riferimento ai gestori indicati nell’Allegato alla medesima deliberazione, prendendo contestualmente atto dell’inadempienza segnalata dall’ETC da parte di alcuni gestori;
- Ager Puglia ha inoltre trasmesso le predisposizioni tariffarie per l’annualità 2020, relative ai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli, contestualmente segnalando a questa Autorità il mancato o incompleto invio della documentazione

prescritta dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif da parte di alcuni gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

- con deliberazione 150/2021/R/rif l'Autorità ha approvato i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti predisposti e trasmessi da Ager Puglia con riferimento ai gestori indicati nell'Allegato alla medesima deliberazione, prendendo contestualmente atto dell'inadempienza segnalata dall'ETC da parte di alcuni gestori;
- a seguito della segnalazione dell'ETC, l'Autorità con deliberazione 345/2021/E/RIF ha intimato ai citati gestori di trasmettere i dati e i documenti prescritti ed elaborati, secondo le previsioni di cui alla deliberazione 443/2020/R/rif ed al suo Allegato (MTR), come successivamente modificato e integrato, nonché della deliberazione 57/2020/R/rif, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della citata deliberazione, inviandone, contestualmente prova documentale all'Autorità;
- il termine previsto dalla suddetta deliberazione 345/2021/E/RIF è spirato senza che i gestori di cui all'Allegato A alla presente determinazione – come comunicato da Ager Puglia con nota del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022) – abbiano provveduto a trasmettere, con riferimento all'annualità 2020, i dati e i documenti richiesti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte

- contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di quattro procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito dei procedimenti secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte omissive dei citati gestori, circoscritte all'annualità 2020, hanno violato norme della regolazione tariffaria volte a garantire la piena corrispondenza tra i costi efficienti riconoscibili e i costi effettivamente sostenuti dai gestori nonché la loro piena copertura attraverso le tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dagli agenti per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e della *personalità degli agenti* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dagli agenti*, risulta che dagli ultimi bilanci disponibili, i gestori abbiano conseguito ricavi così come indicati nell'Allegato A alla presente determinazione;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nelle misure come indicate nell'Allegato A alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di avviare quattro procedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrale e sostanziale, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie così come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di allegare, ai fini delle comunicazioni di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nei fascicoli su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che i destinatari della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, possono:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2 (**comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 93/11**), utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., - che dovrà essere comunicata all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la presente determinazione;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile dei procedimenti l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui



ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento ai gestori di cui Allegato A al presente provvedimento mediante PEC agli indirizzi ivi indicati nonché all'Ager Puglia mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.ager.puglia.it. e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 27 aprile 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro